

Codice A1403A

D.D. 12 maggio 2017, n. 317

VIN.TEC SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di ampliamento, con inserimento di nuove discipline, di poliambulatorio specialistico con sede a Vinovo (TO) in Via Cottolengo n. 16.

Il legale rappresentante della Società “VIN.TEC SRL” , con istanza protocollata in arrivo il 30 novembre 2016 con il n. 24338/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all’ampliamento, con inserimento delle seguenti nuove discipline, di poliambulatorio specialistico con sede a Vinovo (TO) in Via Cottolengo n. 16:

diagnostica per immagini di 1° livello, medicina sportiva, chirurgia plastica, endocrinologia, flebologia, logopedia, medicina legale e del lavoro, nutrizione e dietologia, omeopatia, otorinolaringoiatria, pneumologia, fisioterapia, chirurgia generale e vascolare, dermatologia, gastroenterologia, neurologia, reumatologia, urologia/andrologia, geriatria, oftalmologia, nefrologia, pediatria, medicina generale, ematologia, allergologia, cardiocirurgia, chirurgia toracica, neurochirurgia.

La Direzione Sanità, con nota prot. n. 4118/A1403A del 14 febbraio 2017, ha trasmesso l’istanza all’ASL TO5, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L’ASL TO5 con la nota prot. n. 15589/gen. del 05 aprile 2017 ha trasmesso il verbale della Commissione Tecnica di programmazione nel quale viene espresso “parere favorevole all’ampliamento del poliambulatorio specialistico da parte della Società VIN.TEC SRL purchè in regime esclusivamente privatistico”.

Visto che l’allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l’Asl territorialmente competente e che nei 30 giorni successivi all’inoltro della pratica l’ASL TO5 ha espresso un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che nell’istanza è contenuta la dichiarazione del legale rappresentante di impegno allo svolgimento dell’attività esclusivamente in forma privatistica senza richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “VIN.TEC SRL”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “VIN.TEC SRL”, per la sede di Vinovo (TO), Via Cottolengo n.16, in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’